

## Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche

N. 634-17698 /2018

**OGGETTO:** D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. – Domanda di P.F.M. srl di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Cantoira a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Stura di Valgrande nel medesimo Comune (n. pr. 241/211). Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.. DINIEGO.

### Il Dirigente

Premesso che:

- con domanda pervenuta in data 30/5/2014 la P.F.M. srl ha chiesto l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Cantoira a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Stura di Valgrande (tramite il canale di restituzione della centrale a monte) nel medesimo Comune; nell'ambito della medesima domanda veniva anche chiesta, tra gli atti da includere nel provvedimento unico, la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ai sensi del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.;
- in data 9/12/2014, con Ordinanza prot. n. 193322, si è provveduto:
  - per effetto della entrata in vigore del D.P.G.R. 14/3/2014 n. 1/R, a sospendere il procedimento di autorizzazione unica fino all'avvenuto espletamento della procedura concorrenziale;
  - a chiedere l'affissione dell'Ordinanza all'albo pretorio del Comune interessato, per la raccolta delle eventuali osservazioni e/o opposizioni;
  - a dare luogo alla procedura di concorrenza, mediante pubblicazione della domanda di concessione di derivazione d'acqua sul BUR n. 51 del 18/12/2014;
  - a convocare in data 26/1/2015 la visita locale di istruttoria ed in data 29/1/2015 la riunione della Conferenza dei Servizi per l'acquisizione del parere dei soggetti pubblici interessati dal rilascio della concessione di derivazione d'acqua e per la formulazione delle richieste integrative – in entrambi i casi con valore anche ai fini della procedura di VIA;
- la pubblicazione sul BUR n. 51 del 18/12/2014 è avvenuta contestualmente a quella relativa ad altra domanda di concessione di derivazione d'acqua incompatibile con quella in parola,

presentata in precedenza da Champorcher Energie srl, in data 26/6/2013, per l'utilizzo del medesimo tratto d'alveo;

- nel termine di quaranta giorni consentiti dalla Legge per la presentazione di domande in concorrenza, non risultano pervenute ulteriori domande;
- in data 29/1/2015, nell'ambito della procedura integrata con la fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 26 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., si è svolta la prima riunione della Conferenza dei Servizi, al fine dell'esame della progettazione e della conseguente richiesta di integrazioni;
- in data 6/8/2015 si è svolta la seconda riunione della Conferenza dei Servizi, finalizzata all'esame della documentazione integrativa prodotta; detta riunione si è conclusa attestando che, in presenza della procedura concorrenziale in atto, la prosecuzione del procedimento avrebbe avuto luogo con l'attuazione di quanto previsto dall'art. 26 comma 5 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., mediante la convocazione di apposita Conferenza dei Servizi per la valutazione contestuale, nell'ambito dell'istruttoria integrata della fase di valutazione della procedura di VIA, sia della compatibilità ambientale dei progetti in concorrenza sia della preferenza da accordarsi all'istanza che, tra quelle ammesse in concorrenza, meglio risponde ai requisiti di cui all'art. 18 del citato D.P.G.R.;
- in data 12/11/2015 si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi nell'ambito della procedura integrata di concessione di derivazione d'acqua e di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 26 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., al fine di valutare, in modo coordinato e contestuale, unitamente alla compatibilità ambientale dei progetti, anche la preferenza da accordarsi alla domanda che, tra quelle ammesse in concorrenza, meglio risponde ai requisiti di cui all'art. 18 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. ed all'art. 96 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; in esito a tale riunione, come risulta dal relativo verbale, è risultato che: *"La Conferenza dopo ampia discussione, rilascia all'unanimità il seguente parere: 1) ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti in concorrenza possono ritenersi in linea di massima compatibili; 2) sulla base dei requisiti di cui all'art. 18 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. viene ritenuto preferibile, ai fini della concorrenza nell'ambito della procedura di concessione di derivazione d'acqua, il progetto di Champorcher Energie srl"*;
- con nota in data 2/12/2015 prot. n. 173041 il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ha trasmesso a questo Servizio la Relazione dell'Organo Tecnico per la Conferenza comparativa, redatta dall'Organo Tecnico della Città metropolitana sulla base della bozza di relazione presentata in sede di Conferenza dei Servizi del 12/11/2015, così come modificata a seguito delle risultanze della Conferenza medesima e dei pareri successivamente visionati;
- con nota di questo Servizio in data 14/12/2015 prot. n. 177500 il verbale della suddetta riunione e la nota del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali in data 2/12/2015 prot. n. 173041 sono stati trasmessi alle Società concorrenti e a tutti i soggetti facenti parte della Conferenza dei Servizi;

- in data 15/2/2016 è pervenuto notificato il ricorso, senza istanza cautelare, proposto da P.F.M. srl al TAR Piemonte per l'annullamento del verbale della riunione della Conferenza dei Servizi in data 12/11/2015, della nota del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali in data 2/12/2015 prot. n. 173041 riportante la Relazione dell'Organo Tecnico per la Conferenza comparativa e della nota di questo Servizio in data 14/12/2015 prot. n. 177500 di trasmissione del verbale della suddetta riunione della Conferenza dei Servizi (R.G. n. 164/2016);
- la Città metropolitana si è costituita nel predetto giudizio a tutela delle ragioni dell'Ente;
- in data 25/3/2016 P.F.M. srl ha notificato motivi aggiunti al ricorso principale, estendendo l'impugnativa, nuovamente senza istanza cautelare, alle note del Servizio Risorse Idriche in data 30/7/2015, 16/9/2015 e 10/3/2016, attinenti riscontri a reclami formulati in corso di istruttoria da parte della medesima Società in relazione a presunte irregolarità procedurali;
- con Decreto della Sindaca della Città metropolitana di Torino n. 411-27372 del 21/10/2016 il progetto di Champorcher Energie srl ha ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998 e s.m.i., subordinatamente alle prescrizioni ivi contenute;
- con D.D. n. 812-30266 del 27/10/2016 è stata rilasciata a Champorcher Energie srl la concessione di derivazione d'acqua a scopo energetico dal Torrente Stura di Valgrande in Comune di Cantoira;
- in data 30/1/2017, a seguito del rilascio della suddetta concessione a Champorcher Energie srl, è pervenuto notificato il ricorso della P.F.M. srl al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, avverso tutti gli atti della procedura per il rilascio della concessione medesima (R.G. n. 38/2017);
- con Sentenza n. 191 del 5/7/2017 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto il ricorso di P.F.M. srl, condannando la stessa alle spese di giudizio;
- in data 5/2/2018 P.F.M. srl ha notificato ricorso per Cassazione avverso la suddetta Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 191/2017 favorevole a questa Amministrazione;
- in data 26/6/2018 è pervenuto notificato il ricorso ex art. 373 cpc della P.F.M. srl al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per la sospensione dell'esecuzione della citata Sentenza n. 191/2017;
- con Ordinanza collegiale n. 528/2018 depositata in data 11/7/2018 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto la suddetta istanza di P.F.M. srl per la sospensione dell'esecuzione della citata Sentenza n. 191/2017;
- con D.D. n. 619-17456 del 19/7/2018 è stata rilasciata a Champorcher Energie srl l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto richiesto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

Constatato che, per quanto sopra, il provvedimento di concessione di derivazione d'acqua intestato a Champorcher Energie srl e la conseguente Autorizzazione Unica risultano pienamente validi ed efficaci, avuto riguardo ai due pronunciamenti del Tribunale Superiore delle Acque

Pubbliche, e tenuto altresì conto che nel giudizio avanti il TAR Piemonte non risulta avanzata istanza cautelare da parte della Società ricorrente;

Dato atto che, a seguito del rilascio dei due suddetti provvedimenti a favore della Champorcher Energie srl, si rende necessario concludere con atto espresso di diniego anche il procedimento in capo a P.F.M. srl, venendo a cadere i presupposti del mantenimento della graduatoria prevista dall'art. 26bis comma 7 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.;

Rilevato che, per quanto sopra, non sussistono le condizioni di attuabilità della comunicazione ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/1990 e s.m.i., in quanto il presente atto costituisce mero adempimento finalizzato alla necessaria chiusura del procedimento, non essendovi in senso stretto motivi ostativi alla conclusione con esito favorevole della procedura, se non l'intervenuta conclusione del procedimento di concorrenza a vantaggio di altro proponente;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra, procedere all'adozione della Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi con esito negativo;

Dato atto che con la citata domanda di autorizzazione unica in data 30/5/2014 è stato chiesto l'avvio dei seguenti procedimenti ed endoprocedimenti:

<b>normativa</b>	<b>Ente competente al rilascio del provvedimento</b>
D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R: concessione di derivazione d'acqua pubblica	Città metropolitana di Torino, Servizio Risorse Idriche
D.P.R. 8/6/2001 n. 327: dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio	
L.R. 40/1998: giudizio di compatibilità ambientale	Città metropolitana di Torino Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
D.M. 10/8/2012 n. 161: Approvazione progetto di gestione terre e rocce da scavo	
T.U. 1/12/1933 n. 1775 e s.m.i.: parere di compatibilità con il Piano di Bacino	Autorità di Bacino del Fiume Po
L. 1766/1927: mutamento di destinazione d'uso per terreni gravati da uso civico	Città metropolitana di Torino Servizio Appalti, Contratti e Usi Civici
L.R. 56/1977, art. 31: parere di compatibilità ambientale e geomorfologica	Regione Piemonte – Settore Tecnico
R.D. 523/1904: autorizzazione in linea idraulica	
T.U. 11/12/1933 n. 1775, L.R. 23/84: nulla osta realizzazione linea elettrica (denuncia impianto)	
D.Lgs. 42/2004: autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico	Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

**AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA**

**Servizio Risorse Idriche**

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 8616904 - Fax 011 8614280

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)

risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

www.cittametropolitana.torino.it

D.P.R. 380/2001: permesso di costruire	Comune di Cantoira
L. 447/1995: verifica di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale	
D.Lgs. 259/2003, art. 95: nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica o tubazioni metalliche sotterrate	Ministero per lo Sviluppo Economico
D.Lgs. 259/2003, artt. 99 e 104: autorizzazione per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato	
Nulla contro vincolo militare	Comando Regione Militare Nord
D.P.R. 447/1998: parere in materia sanitaria	ASL TO 4

**Visti:**

- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto *"Norme in materia ambientale"*;
- il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i.: *"Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;
- la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative alla *"gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ..."*;
- il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Regolamento regionale recante: *"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)"*;
- la L.R. 40/1998 e s.m.i. in materia di *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione"*;
- la Legge 7/4/2014, n. 56 *"Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"* – con particolare riferimento all'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5/6/2003 n. 131;
- l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino che assegnano la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente, nonché l'art. 48 dello stesso Statuto;
- gli articoli 41 e 45 dello statuto;

**DETERMINA**

**AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA**

**Servizio Risorse Idriche**

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 8616904 - Fax 011 8614280

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)

risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

www.cittametropolitana.torino.it



- 1) di dare atto che la Conferenza dei Servizi finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata conclusa con esito negativo, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;
- 2) di rigettare, conseguentemente, la domanda citata in premessa pervenuta da P.F.M. srl in data 30/5/2014, di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Cantoira, comprensiva, tra le altre, della domanda di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal Torrente Sura di Valgrande, sempre in Comune di Cantoira, ai sensi del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.;
- 3) di comunicare che, in relazione al programmato intervento, il presente provvedimento costituisce chiusura del procedimento integrato di cui all'art. 26bis del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., e conseguentemente di tutti i procedimenti e gli endoprocedimenti citati in premessa;
- 4) di notificare il presente provvedimento al richiedente e a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati facenti parte della Conferenza dei Servizi per lo svolgimento del procedimento integrato in parola.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale competente o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla sua notificazione.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 24/07/2018

  
VL

Il Dirigente  
(dott. Guglielmo FILIPPINI)

